

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DELL'ASSOCIAZIONE MASSIMO MASSIMI ONLUS

IL 23 NOVEMBRE 2020, ALLE ORE 15:00, PRESSO LA SEDE LEGALE DELL'ASSOCIAZIONE MASSIMO MASSIMI ONLUS, SITA IN VIA DEL POPOLO 153 DEL COMUNE DI PONTE BUGGIANESE (PT) SI E' RIUNITA L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DELL'ASSOCIAZIONE SOPRA RICHIAMATA, CONVOCAZIONE PER TRATTARE IL SEGUENTE ORDINE DEL GIORNO :

- PROPOSTA DI MODIFICA DENOMINAZIONE E STATUTO SOCIALE PER ADEGUAMENTO OBBLIGATORIO AL DECRETO LEGISLATIVO 117/2017 "CODICE DEL TERZO SETTORE";
- VARIE ED EVENTUALI.

SU DESIGNAZIONE UNANIME DEGLI INTERVENUTI ASSUME LA PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA IL SIGNOR MASSIMILIANO MASSIMI, IL QUALE CHIAMA ALLE FUNZIONI DI SEGRETARIO LA SIGNORA MASSIMI MICHELA.

IL PRESIDENTE RILEVA CHE LA RIUNIONE E' STATA REGOLARMENTE CONVOCATA, CHE SONO PRESENTI NR.20 SOCI E PERTANTO AI SENSI DEL VIGENTE STATUTO L'ASSEMBLEA E' REGOLARMENTE COSTITUITA ED ATTA A DELIBERARE.

PASSANDO ALLA TRATTAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO IL PRESIDENTE COMUNICA CHE E' STATO NECESSARIO INDIRE L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI PER MODIFICARE LA DENOMINAZIONE E STATUTO SOCIALE PER ADEGUARLI AL DECRETO LEGISLATIVO 117/2017 "CODICE DEL TERZO SETTORE".

SUCCESSIVAMENTE DA' LETTURA DELLA PROPOSTA DI MODIFICA.

APERTASI LA DISCUSSIONE, TUTTI I SOCI PRESENTI INTERVENGONO DICHIARANDOSI PIENAMENTE D'ACCORDO CON QUANTO PROSPETTATO E TOTALMENTE FAVOREVOLI ALLA PROPOSTA DI MODIFICA DI NUOVA DENOMINAZIONE E STATUTO SOCIALE PRESENTATA.


IL PRESIDENTE VIENE INCARICATO DI COMPIERE TUTTE LE PRATICHE NECESSARIE PER LA VARIAZIONE DELLA DENOMINAZIONE SU CODICE FISCALE DELL'ASSOCIAZIONE E REGISTRAZIONE DEL PRESENTE ATTO E DEL NUOVO STATUTO.

IL PRESIDENTE E IL SEGRETARIO VENGONO INCARICATI DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL PRESENTE ATTO.

NON ESSENDOSI ALTRO DA DELIBERARE L'ASSEMBLEA VIENE SCIOLTA ALLE ORE 17:30 DEL 23 NOVEMBRE 2020.

IL SEGRETARIO

(MICHELA MASSIMI)



IL PRESIDENTE


(MASSIMILIANO MASSIMI)



Registrato a Pescia il 27/11/2020

al N° 1088 Serie 3

Pagate € 000000



STATUTO
ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

MASSIMO MASSIMI ODV

ART. 1
(Denominazione, sede e durata)

L'associazione con denominazione **MASSIMO MASSIMI ODV**, ove ODV sta per Organizzazione di Volontariato, da ora in avanti denominata "associazione", è costituita ai sensi del Codice Civile e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117*, in seguito denominato "Codice del Terzo Settore", e successive modifiche, ha sede legale nel Comune di Ponte Buggianese (PT) e durata illimitata.

La sua denominazione è dovuta al perenne ricordo di Massimo Massimi, vittima della strada, deceduto, a soli 17 anni, il 23 ottobre 2014 a Ponte Buggianese (PT).

ART. 2
(Finalità, scopi e attività)

L'associazione, apartitica, di ispirazione cattolica ma aperta a tutte le confessioni, costituita con la finalità di ricordare Massimo Massimi e, con lui, tutte le vittime della strada, ha lo scopo di:

- fermare le stragi stradali attraverso una puntuale e sistematica sensibilizzazione dell'opinione pubblica, delle Istituzioni Politiche, Amministrative, Giudiziarie e Religiose nazionali, locali e periferiche nonché europee;
- segnalare ai competenti organi di ogni ordine e grado le problematiche inerenti la sicurezza stradale al fine di prevenire le stragi stradali;
- vigilare per una maggiore e inflessibile applicazione delle norme attuali previste dal Codice della Strada;
- adoperarsi per l'approvazione di nuove e più severe leggi in materia di sinistri stradali mortali causati da soggetti in preda a tassi di alcool superiori al minimo consentito dalla Legge o a sostanze psicotrope;
- dare il suo sostegno alle famiglie delle vittime della strada e a coloro che sono sopravvissuti ad incidenti stradali, per la difesa e la tutela dei loro diritti e per migliorarne le condizioni di vita.

L'associazione *non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale*, avvalendosi in modo *prevalente* dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, mediante lo svolgimento *prevalentemente in favore di terzi* delle seguenti *attività di interesse generale* di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, lettere:

- a) interventi e *servizi sociali* ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di *attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale*, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- u) *beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti* di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o *erogazione di denaro, beni o servizi* a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

Al fine di realizzare le suddette attività, l'associazione si propone:

- l'organizzazione diretta o in collaborazione con altri, oppure offrendo il proprio patrocinio, di convegni, conferenze o corsi sulla sicurezza stradale, sulla sicurezza in generale e sulla cultura della legalità nonché in ogni materia collegata direttamente o indirettamente all'incidentalità stradale e alle sue conseguenze, alla cultura della sicurezza in generale, alla cultura della legalità ed alla donazione degli organi e del sangue, al rispetto della vita umana;
- di collaborare con altre associazioni che hanno lo stesso scopo per iniziative tese alla promozione e promulgazione di Leggi che rendano sempre più civile e pacifica la convivenza sociale in generale e in più particolare quelle che tendano a diminuire il tasso di mortalità dovuto principalmente ai sinistri stradali;
- di provvede direttamente o in collaborazione con altri enti pubblici, religiosi o privati nonché associativi senza scopo di lucro, all'impiego – distribuzione – erogazione di fondi e servizi per la difesa e la tutela dei diritti e il sostegno alle famiglie delle vittime della strada e a coloro che sono sopravvissuti ad incidenti stradali.

I fondi per queste attività sono reperiti dal fondo di dotazione iniziale costituito dalla somma donata da Massimiliano MASSIMI e Monica POGGETTI nonché dal patrimonio e dalle entrate dell'associazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di *raccolta fondi* - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 (Ammissione e numero degli associati)

Il *numero* degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le *persone fisiche* e gli *enti* del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere *ammesso* come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una *domanda* che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve entro 60 giorni motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.


Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci il

Collegio dei Probiviri, che delibera sulle domande non accolte, secondo le procedure indicate nell'art. 12 del presente statuto.

Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5 del presente statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 (Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il *diritto* di:

- 
- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
 - essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 - frequentare i locali dell'associazione;
 - partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
 - concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
 - essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento di attività associative autorizzate dal Consiglio Direttivo;
 - prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
 - prendere visione dei bilanci;
 - esaminare i libri sociali.

Gli associati hanno l'*obbligo* di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo.

ART. 5 (Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per *morte, esclusione e recesso*.

L'associato che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere *escluso* dall'associazione.

La proposta di esclusione, deliberata dal Consiglio Direttivo, deve essere presentata al Collegio dei Probiviri che delibera sulle proposte di esclusione, secondo le procedure indicate nell'art. 12 del presente statuto.

L'associato può sempre *recedere* dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma *scritta* la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha *effetto* con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

Il mancato pagamento della quota sociale entro il 30 di aprile di ogni anno verrà considerato recesso implicito dell'associato, con conseguente cancellazione dello stesso dal libro degli associati.

I *diritti di partecipazione* all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili*.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

ART. 6 (Organi)

Sono *organi* dell'associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo;
- il Collegio dei Probiviri.

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito *alcun compenso*, salvo il *rimborso delle spese* effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 7 (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha *un voto*.

Ciascun associato può farsi *rappresentare* in Assemblea da un altro associato mediante *delega scritta*, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

La *convocazione* dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, tramite posta elettronica (tramite posta ordinaria solo agli associati sprovvisti di indirizzo di posta elettronica), contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

È previsto l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota, e a condizione che tale modalità partecipativa sia espressamente prevista nella comunicazione scritta di convocazione.

L'Assemblea si *riunisce* almeno una volta l'anno per l'approvazione del *Bilancio di esercizio*.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la *necessità* o quando ne è fatta *richiesta motivata* da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti *competenze inderogabili*:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il *Bilancio di esercizio*, eventualmente nella forma del *Rendiconto per cassa*, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 13 c. 2 del Codice del Terzo Settore;
- approva l'eventuale *Bilancio sociale*, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 14 c. 1 del Codice del Terzo Settore;
- delibera sulla *responsabilità dei componenti degli organi associativi*, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove *azione di responsabilità* nei loro confronti;
- delibera, in ultima istanza, sulla *esclusione degli associati*;
- delibera sulle *modificazioni dello Statuto*;
- approva l'eventuale *regolamento dei lavori assembleari* e altri eventuali *regolamenti*;

- delibera lo *scioglimento* dell'associazione;
- delibera la *trasformazione, fusione o scissione* dell'associazione;
- delibera sugli *altri oggetti* attribuiti dalla Legge o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in *seconda convocazione* qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea *delibera* a maggioranza di voti.

Per *modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto* occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo *scioglimento dell'associazione* e la *devoluzione del patrimonio* occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 8 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'associazione, *opera* in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato* con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- nominare e revocare le cariche al suo interno (Segretario, Tesoriere ecc.);
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il *Bilancio di esercizio*, eventualmente nella forma del *Rendiconto per cassa*, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 13 c. 2 del Codice del Terzo Settore;
- predisporre l'eventuale *Bilancio sociale*, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 14 c. 1 del Codice del Terzo Settore;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'*ammissione* degli associati;
- deliberare le *azioni disciplinari* nei confronti degli associati;
- deliberare la *proposta di esclusione* degli associati, con obbligo di presentarla all'esame del Collegio dei Probiviri entro 10 giorni;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la *gestione* di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

Il Consiglio Direttivo è *formato* da un numero di componenti, compreso tra 7 e 11, compreso il Presidente, nominati dall'Assemblea per la *durata* di 5 anni e sono sempre rieleggibili.

Tutti gli amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio Direttivo è validamente *costituito* quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le *deliberazioni* del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore, in seguito denominato "RUNTS", o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9

(Presidente)

Il Presidente dell'associazione *rappresenta legalmente* l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è *eletto* dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente *dura in carica* quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dal Consiglio Direttivo, con la maggioranza dei presenti.

Almeno 30 giorni prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina dei componenti degli organi associativi.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il *Vice Presidente* sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10 (Organo di controllo)

L'Organo di controllo monocratico è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30 del Codice del Terzo Settore o quando l'Assemblea lo ritenga utile.

Il *componente* dell'Organo di controllo, al quale si applica l'art. 2399 del Codice civile, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile.

L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31 c. 1 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

Il *componente* dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11 (Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 del Codice del Terzo Settore, l'associazione *deve* nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12 (Collegio dei Proviviri)

ART. 16
(Bilancio di esercizio o Rendiconto per cassa)

L'associazione deve redigere il *Bilancio di esercizio* annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Il bilancio, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 13 c. 2 del Codice del Terzo Settore, può essere redatto nella forma del *Rendiconto per cassa*.

Esso è *predisposto* dal Consiglio Direttivo, viene *approvato* dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce e *depositato* presso il RUNTS.

Il Consiglio Direttivo documenta il *carattere secondario e strumentale delle attività diverse* di cui all'art. 2 del presente statuto, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

ART. 17
(Bilancio sociale e Informativa sociale)

L'associazione, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 14 del Codice del Terzo Settore, deve:

- redigere e depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il *bilancio sociale*;
- pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli *eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi* a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

ART. 18
(Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del *Consiglio Direttivo*, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di controllo*, ove nominato, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Probiviri, tenuto a cura dello stesso organo.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi facendone richiesta scritta al Consiglio Direttivo che li deve mettere a disposizione entro 30 giorni.

ART. 19
(Volontari)

I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Codice del Terzo Settore.

La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione assicura i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.



ART. 20 (Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori *dipendenti* o avvalersi di prestazioni di lavoro *autonomo* o di *altra natura* esclusivamente nei *limiti* necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ART. 21 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di *scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del RUNTS da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore che portano avanti identiche o analoghe attività di interesse generale.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 22 (Disposizioni transitorie)

In attesa dell'istituzione del RUNTS, previsto dal Codice del Terzo Settore, e fino al termine di cui all'art. 104, c.2 del Codice del Terzo settore medesimo, l'associazione rimane iscritta all'anagrafe regionale delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, in seguito denominate "Onlus", ed è soggetta a quanto previsto dal *Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460*, in seguito denominato "Decreto Onlus".

Le disposizioni del presente statuto incompatibili con quanto previsto dal Decreto Onlus sono inefficaci fino al termine di cui all'art. 104, c. 2 del Codice del Terzo Settore.

In particolare, l'Associazione ai sensi Decreto Onlus:

- svolge attività in via principale per esclusivi fini di solidarietà, nei settori di cui all'art. 10, c. 1, lett. a), n. 1) Assistenza sociale e sociosanitaria; 3) beneficenza. Può svolgere attività direttamente connesse ai settori di attività;

- continua ad utilizzare la denominazione di MASSIMO MASSIMI ONLUS in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico. A decorrere dal termine di cui all'art. 104, c.2 del Codice del Terzo settore, l'Associazione assume la denominazione di cui all'art. 1 del presente statuto;
- in caso di scioglimento prima del termine di cui all'art. 104, c. 2 del Codice del Terzo settore, il patrimonio residuo sarà destinato ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 23 (Disposizioni finali)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Codice del Terzo Settore e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

